

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 11/2021/RGC depositata in data 10/08/2020.

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 41/2021 della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/sede di Trento, depositata in data 15 marzo 2021, con la quale è stata accertata la non regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare ricorrente, per il periodo che va dall'1.1.2020 al 31.12.2019.

RICORRENTE:

Gruppo consiliare “SVP – Südtiroler Volkspartei”, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Trentino Alto Adige – sede di Trento, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della regione Trentino Alto Adige, Presidente della Giunta regionale della regione Trentino Alto Adige.

QUESTIONE RISOLTA: il servizio di “coaching mediatico”, finanziabile con le risorse pubbliche assegnate ai gruppi consiliari, non è esclusivamente quello riferito all’attività del Consiglio, escludendo a priori ogni attività di aggiornamento dei singoli consiglieri inerente alle finalità istituzionali del gruppo consiliare, tuttavia occorre valutare caso per caso che l’attività formativa debba essere sempre finalizzata all’aggiornamento su temi attinenti all’attività consiliare.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. d); artt. 128, c. 3; **Regolamento regionale n. 33/2013:** art. 3; art. 5; **DPCM 21/12/2012:** art. 1, All. A.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 28/2018/RGC; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; sent. n. 104/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell’accogliere il ricorso del gruppo consiliare proponente, le Sezioni riunite hanno stabilito che <<la spesa...relativa all’attività di “coaching mediatico”, ancorché si muova su un ambito di zona grigia, sia stata correttamente classificata nella categoria U10, trattandosi di “attività di aggiornamento” e non di “altre spese di comunicazione”. Si tratterebbe, infatti, ... di spesa correlata ad attività che, sebbene strumentale per il miglioramento della comunicazione, si traduce essenzialmente in attività di aggiornamento e quindi di formazione per mettere in grado i consiglieri di utilizzare gli strumenti e le tecniche di comunicazione più sofisticate e avanzate, anche tramite canali e mezzi nuovi, resisi necessari per le limitazioni Covid-19 imposte a partire da marzo 2020>>.

In altri termini, il Collegio giudicante ha specificato che <<le peculiarità del caso di specie, desumibili dalle modalità e dall’oggetto delle attività formative, non escludono in linea di principio la correttezza di un giudizio che caso per caso deve discernere tra attività formative inerenti alle finalità istituzionali dei Gruppi consiliari e attività formative dei singoli consiglieri, che, ferma restando l’inerenza con il vincolo di mandato consiliare, siano prevalentemente finalizzate all’aggiornamento individuale. Ciò al fine anche di evitare prassi elusive ovvero duplicazione di rimborsi>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, accogliendo il ricorso presentato dal gruppo consiliare interessato, hanno preliminarmente evidenziato che << *Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 263 del 2014, n. 104 e n. 260 del 2016) e da queste Sezioni riunite (v., tra le tante, la sentenza n. 28 del 2018 e la giurisprudenza ivi richiamata), il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali trova ratio nella tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale di cui il rendiconto del gruppo costituisce parte integrante*>>.

Con riguardo, poi, alla questione dell'inerenza o meno della spesa sostenuta per il servizio di "coaching mediatico" rispetto ai fini istituzionali perseguiti dal gruppo consiliare, il giudice contabile ha riconosciuto che << *Sussisterebbe... ancorché non esclusivo, il nesso della spesa con l'attività istituzionale del Gruppo, giacché l'attività di comunicazione che si intendeva migliorare con il corso di aggiornamento in questione era quella "riferita all'attività del Consiglio", avendo le lezioni, nella circostanza, ad oggetto tematiche e tecniche per rafforzare la comunicazione comune del Gruppo su temi di attualità discussi nel Consiglio*>>.